



COMUNE DI CAVE (RM)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 12 del 03/07/2020

Il Segretario Comunale



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento 4

Art 2 - Regolamenti tributari specifici 4

Art 3 - Limiti dei regolamenti 4

TITOLO II-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 4

CAPO I- GESTIONE DELLE ENTRATE 4

Art. 4 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione 4

CAPO II- RISCOSSIONE 5

Art. 5 – Riscossione ordinaria 5

Art. 6 – Riscossione coattiva 5

Art. 7 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento 5

Art. 8 – Rimessione in termini 6

Art. 9 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati 6

Art. 10 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi. 7

CAPO III- COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI 7

Art. 11 –Compensazione 7

Art. 12 – Divieti 7

Art. 13 – Dichiarazione di compensazione 7

Art. 14 – Controllo delle dichiarazioni 8

CAPO IV- LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI 8

Art. 15 – Criteri generali 8

Art. 16 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia 8

Art. 17 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari 8

Art. 18 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali 9

Art. 19 – Limiti di esenzione dei rimborsi 9

CAPO V- SANZIONI 9

Art. 20 – Criteri generali per la graduazione della sanzione 9

TITOLO III-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 10

Art. 21 – Norme finali 10

Art. 22 – Entrata in vigore 10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- ✓ dall'articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenute in appositi regolamenti in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime di imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I- GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata

- annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
 5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

CAPO II- RISCOSSIONE

Art. 5 – Riscossione ordinaria

1. Il comune nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 6 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - ✓ In proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art 52 comma 5 lettera b), del D.Lgs n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
 - ✓ Mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.
2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.

Art. 7 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 8 – Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale con proprio motivato provvedimento può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 9 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate nelle diverse misure rappresentate di seguito.

| IMPORTO | N. MASSIMO RATE |
|------------------------------|-------------------------|
| fino ad € 100,00 | Nessuna rateizzazione |
| da € 100,01 ad € 500,00 | Massimo 4 rate mensili |
| da € 500,01 a € 3.000,00 | Massimo 12 rate mensili |
| da € 3.000,01 a € 6.000,00 | Massimo 24 rate mensili |
| da € 6.000,01 a € 20.000,00 | Massimo 36 rate mensili |
| da € 20.000,01 a € 30.000,00 | Massimo 48 rate mensili |
| superiori a € 30.000,01 | Massimo 72 rate mensili |

L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di notifica degli atti contenenti la richiesta di pagamento.

La rateazione sarà concessa con provvedimento del responsabile della gestione dell'entrata alle seguenti condizioni:

- 1) il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento comunale sui servizi sociali;
- 2) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale vigente su tutte le somme di qualunque natura esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione;
- 3) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni dello stesso contribuente per la stessa entrata.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio.

Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta di dilazione.

2. Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non successive:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
 - b) L'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
 - c) Il credito non può più essere rateizzato.

3. Restano ferme le specifiche disposizioni previste ed in particolare:
 - ✓ Dall'art 7 de regolamento generale dell'autotutela e degli istituti deflativi vigente, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - ✓ Dall'art 48 comma 3, del D.L.gs 30 dicembre 1992 n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

Art. 10 –Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

1. Ai sensi dell'art 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

CAPO III- COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 11 –Compensazione

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale).
3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 12 – Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - ✓ Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - ✓ Tributi riscossi mediante concessionari;
 - ✓ Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - ✓ Somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 13 – Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) Le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) L' indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 14 – Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L' avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all' anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

CAPO IV- LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 15 – Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo, riscossione o rimborso da parte del Comune.
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'Ente e del vantaggio economico della riscossione.
3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall' obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 16 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

| Tributo | Limite |
|---|---------------|
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera) | € 10,33 |
| Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche | € 6,50 |
| Tassa per l'occupazione temporanea per spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento | € 1,05 |
| Imposta comunale sugli Immobili (ICI) (limite fissato dal D.L. 330/1994 art. 6 comma 5) | € 2,07 |
| Imposta comunale sulla pubblicità permanente | € 3,00 |
| Imposta comunale sulla pubblicità temporanea | € 3,00 |
| Diritto sulle pubbliche affissioni | € 1,02 |

2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 17 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all' emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione,

anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo dell'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore ad €16,53.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo è ridotto a €10,33.
3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2 si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Art. 18 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare l'azione di recupero del credito tenuto conto di:
 - ✓ Spese previste per l'archiviazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc...);
 - ✓ Consistenza della massa attiva;
 - ✓ Tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ Profili di rischio per un eventuale azione legale;
2. È considerato in ogni caso antieconomico e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) L'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero l'importo complessivo inferiore a €100,00;
 - b) Sia stata accertata anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento dell'impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuate dal Funzionario Responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'Ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 19 – Limiti di esenzione dei rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, riferito a ciascun tributo e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ai limiti previsti dall'art.16;
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1, il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

CAPO V- SANZIONI

Art. 20 – Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art 7 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) Applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b) Graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall' ufficio tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - c) Graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'ufficio tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia / dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia / dichiarazione originaria;
 - d) Applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richiesta legittimamente formulate dal comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali, e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

TITOLO III-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 21 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - ✓ La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente;
 - ✓ Ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2007.